

(N. 2316)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FANFANI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 24 APRILE 1952

Provvidenze nel campo degli interventi statali nell'esecuzione
delle opere di miglioramento fondiario.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 4 maggio 1951, n. 389, è stata autorizzata una spesa di lire 60 milioni per l'esercizio finanziario 1949-50 e di lire 140 milioni per l'esercizio 1950-51 per la concessione del concorso statale nei mutui di miglioramento.

Questo stanziamento consente di ammettere a contributo, per i due esercizi finanziari anzidetti, un volume di operazioni di circa 8 miliardi di lire, mentre le delibere, adottate dagli Istituti di credito agrario, superano di molto detto ammontare.

Da qui la necessità che l'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1951-52 sia di tale entità da consentire di ammettere a contributo, oltre ai mutui già stipulati o che saranno posti in essere nello stesso esercizio, anche le operazioni che non è stato possibile ammettere al beneficio

dell'esercizio precedente, per la insufficienza dello stanziamento recato dalla citata legge 4 maggio 1951, n. 389.

Poichè si può prevedere, fondatamente, che il fabbisogno verrà a concernere un insieme di opere valutabile in non meno di 10 miliardi di lire all'anno, alle quali corrisponde un importo di concorso statale complessivo di lire 200 milioni annui, con l'articolo 1 dell'unito disegno di legge viene autorizzata una spesa di lire 200 milioni all'anno.

Questa autorizzazione di spesa annua è prevista per un periodo di cinque anni, perchè sembra necessario ridare al funzionamento degli Istituti di credito agrario quel carattere di continuità che avevano nell'anteguerra, e che solo può permettere un regolare svolgimento delle operazioni di credito agrario, evi-

tando i lunghi periodi di stasi, così dannosi anche all'organica esecuzione delle opere di miglioramento.

Con gli articoli 2 e 3 si prevede l'aumento della quota di partecipazione dello Stato al capitale di fondazione del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e si autorizzano la Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli Istituti di previdenza, amministrati dal Ministero del tesoro, a partecipare al capitale di detto Istituto e ad acquistarne le obbligazioni.

Si tratta di provvedimenti diretti a rimediare, per quanto possibile, alla grave deficienza di capitali del massimo organismo di credito agrario, onde metterlo in condizioni di adempiere ai compiti per i quali fu costituito ed a cui si aggiungono oggi quelli inerenti alla attuazione della riforma fondiaria ed alla creazione della piccola proprietà contadina.

In corrispondenza all'anzidetto aumento del capitale dell'Istituto e della quota di partecipazione dello Stato, con l'articolo 4 si prevede l'aumento del numero dei componenti il Consiglio d'amministrazione, di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura.

Con l'articolo 5 si provvede — a norma dell'articolo 81 della Costituzione — alla copertura della spesa, derivante dall'autorizzazione di cui all'articolo 1 e dall'aumento di cui all'articolo 2, impiegandosi all'uopo gli utili accantonati presso la Cassa depositi e prestiti fino a tutto il 1950 e di spettanza della Cassa di colonizzazione dell'Agro Romano.

Con l'articolo 6 viene abrogato l'articolo 3 del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, con il quale era stata introdotta la sanzione della revoca del contributo a carico dei mutuatari, che avessero estinto il proprio debito prima del decorso d'un quinquennio (ridotto ad un biennio con l'articolo 5 della legge 29 ottobre 1949, n. 906) dalla data di inizio del periodo d'ammortamento del mutuo.

Ad intendere detta disposizione giova rammentare che l'articolo 55, comma IV del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sul credito agrario, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, stabiliva che il concorso statale nei mutui di miglioramento agrario sarebbe

stato corrisposto per l'intero periodo d'ammortamento convenuto nel contratto originario di mutuo, anche quando il mutuatario avesse estinto anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, purchè la somma mutuata fosse stata effettivamente impiegata nella regolare esecuzione delle opere di miglioramento, per le quali il mutuo era stato concesso.

Nell'immediato dopoguerra, in considerazione dell'abbondanza di mezzi finanziari a disposizione degli agricoltori, si ritenne che il diffuso ricorso, da parte degli stessi, al credito fosse dettato non da effettiva necessità di capitali, ma piuttosto dall'intento di conseguire il contributo statale, che questo Ministero non era in grado d'accordare sotto forma di sussidio diretto nella spesa, a causa dell'inadeguatezza dei relativi stanziamenti di bilancio.

Costituiva una riprova di tale assunto la frequente estinzione anticipata dei mutui, subito dopo la liquidazione del concorso statale, che, peraltro, poneva in difficoltà gli stessi Istituti mutuanti, impedendo ogni fondata previsione sull'impiego dei propri capitali per un periodo di tempo abbastanza lungo.

A frenare, quindi, il ricorso del credito da parte degli agricoltori forniti di mezzi finanziari, facendo in modo che le limitate disponibilità degli Istituti andassero a chi, per l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, avesse effettivamente bisogno di prendere a prestito i capitali necessari, si ritenne opportuno stabilire, con l'articolo 3 del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, che, qualora il mutuo fosse stato estinto prima del decorso di un quinquennio dalla data dell'inizio del periodo d'ammortamento, la corresponsione del concorso statale sarebbe cessata, a decorrere dalla prima annualità o semestralità successiva alla data d'estinzione del mutuo.

Detto termine di cinque anni parve, in seguito, eccessivo, per cui, con l'articolo 5 della legge 29 ottobre 1949, n. 906, venne ridotto ad un biennio.

Cessato il periodo di congiuntura post-bellica, la situazione si presenta capovolta, in quanto molto diffusa è la necessità di capitali in agricoltura, mentre limitate e, spesso, nulle sono le possibilità degli Istituti di far fronte all'ognora crescente domanda di credito.

Anacronistica, quindi, e controproducente si presenta ormai la anzidetta disposizione limitativa, che, impedendo agli agricoltori d'estinguere anticipatamente i propri debiti in momenti di disponibilità liquide — pena la decadenza dal diritto al contributo — viene a privare spesso gli Istituti della possibilità di rientrare più spesso in possesso dei propri capitali e destinarli a nuove operazioni.

Talchè gli effetti negativi della disposizione limitativa, introdotta con l'articolo 3 del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, modificato con l'articolo 5 della legge 29 ottobre 1949, n. 906, sembrano, ormai, prevalere sulle considerazioni, che ne avevano consigliato l'accoglimento; per cui se ne propone l'abrogazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la concessione del concorso dello Stato nei mutui di miglioramento, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, il limite d'impegno, fissato dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1940, n. 1634, modificato con l'articolo 1, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 733, con l'articolo 1 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 835 e con l'articolo 1 della legge 4 maggio 1951, n. 381, è aumentato di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1951-52, 1952-53, 1953-54, 1954-55 e 1955-56.

In conseguenza, i limiti degli stanziamenti destinati alla corresponsione del concorso statale anzidetto, stabiliti dall'articolo 1 della legge 30 ottobre 1940, n. 1634, modificati con l'articolo 3, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 733, con l'articolo 1, comma secondo, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 835, e con l'articolo 1, comma secondo della legge 4 maggio 1951, n. 381, sono aumentati di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1951-52, di lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1952-53, di lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1953-54, di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1954-55, di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1955-56 al 1980-81, di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1981-82, di lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1982-83, di lire 400 mi-

lioni per l'esercizio finanziario 1983-84 e di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1984-1985.

Art. 2.

La partecipazione dello Stato al capitale del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, prevista dagli articoli 18 e 22 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, è elevata da lire 18.500.000 a lire 185.000.000.

Art. 3.

La Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro sono autorizzati a partecipare al capitale del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e ad acquistare le obbligazioni emesse dal Consorzio stesso, anche in deroga al proprio statuto.

Art. 4.

In dipendenza dell'aumento del capitale, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, il numero dei componenti del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, stabilito con l'articolo 4 della legge 29 ottobre 1949, n. 906, è aumentato di tre componenti, di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

È autorizzato il versamento al Tesoro dello Stato nell'esercizio 1951-52 della somma di lire 366.500.000 sulla quota degli utili accan-

tonati presso la Cassa depositi e prestiti a tutto il 1950 di spettanza della Cassa di colonizzazione dell'Agro Romano.

Su detta quota e su quella che sarà accantonata a tutto il 1951 è autorizzato il versamento al Tesoro dello Stato nell'esercizio 1952-53 della somma di lire 400 milioni.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge negli esercizi 1951-52 e 1952-53 si farà fronte, rispettivamente, con le entrate di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1946, n. 33, modificato con l'articolo 5 della legge 29 ottobre 1949, n. 906, è soppresso.

Art. 7.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.